SOCIETÁ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.p.A.

S	T	Α	T	U	T	0
2017						
	s	OM	MA	RI	O	

denominazione e controllo analogo congiunto

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Oggetto sociale

Art. 5 - Capitale sociale e azioni | Art. 5 - Domicilio

Art. 6 - Strumenti finanziari Art. 6 - Capitale e azioni

diversi dalle azioni

Art. 7 - Formazione e variazioni | Art. 7 - Finanziamenti

del capitale sociale

Art. 8 Trasferimenti

prelazione

Art. 9 - Recesso del Socio

- Competenze

dell'Assemblea ordinaria straordinaria

Art.11 - Luogo di convocazione

Art.12 - Convocazione

Art.13 - Intervento in Assemblea

Art.14 - Rappresentanza del Socio

in Assemblea: le deleghe

Art.15 - Presidenza

Art.16 - Quorum

Art.17 - Assemblee speciali

Impugnazione delle Art.18 -

deliberazioni assembleari

Art.19 - Il Comitato di Indirizzo Art. 19 - Assemblea ordinaria:

vigilanza e controllo per

l'esercizio del controllo analogo

- CI.Vi.Co -

Società. remunerazione

amministratori

del Consiglio di Amministrazione | quorum

STATUTO

2013

SOMMARIO

Costituzione, | Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Oggetto

Art: 4 - Durata

e Art. 8 - Obbligazioni

Art. 9 - Patrimoni destinati

Art. 10 - Trasferimento delle azioni

Art. 11 - Recesso

Art. 12 - Unico socio

Art. 13 - Soggezione ad attività di

direzione e controllo

Art. 14 - Competenze dell'assemblea

ordinaria

Art. 15 - Competenze dell'assemblea

straordinaria

Art. 16 Convocazione

dell'assemblea

Art. 17 - Assemblee di seconda e

ulteriore convocazione

Art. 18 - Assemblea totalitaria

determinazione dei quorum

Art. 20 - Amministrazione della Art. 20 - Assemblea straordinaria: degli determinazione dei quorum

Art.21 - Adunanze e deliberazioni | Art. 21 - Norme per il computo dei

Art.22 - Poteri dell'Organo Amministrativo

Art.23 - Presidente

Art.24 - Rappresentanza sociale

Art.25 - Direttore Generale

Art.26 - Collegio sindacale

Art.27 - Revisione Legale dei Conti

Art.28 - Azione di responsabilità

Art.29 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale

Art.30 - Esercizio sociale e utili

Art.31 - Norme di coordinamento

con le altre Società Ecologiche

Art.32 - Scioglimento e liquidazione

Art.33 - Foro competente

Art.34 - Comunicazioni

Art.35 - Rinvio

dell'Organo | Art. 22 - Rinvio dell'assemblea

Art. 23 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Art. 24 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Art. 25 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

Art. 26 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

Art. 27 - Modalità di voto

Art. 28 - Assemblee speciali

Art. 29 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

Art. 30 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

Art. 31 - Divieto di concorrenza

Art. 32 - Composizione dell'organo amministrativo

Art. 33 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Art. 34 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione

Art. 35 - Direttore Generale

Art. 36 - Delibere del consiglio di amministrazione

Art. 37 - Rappresentanza sociale

Art. 38 - Remunerazione degli amministratori

Art. 39 - Collegio sindacale

Art. 40 - Il revisore contabile

Art. 41 - Bilancio e utili

Art. 42 - Scioglimento e liquidazione

Art. 43 - Disposizioni applicabili

Art. 44 - Clausola compromissoria

- Articolo 1 <u>Costituzione</u>, denominazione <u>e</u> controllo analogo congiunto

La società è denominata:
"SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE
DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN
PROVINCIA DI VARESE S.P.A."

a capitale pubblico in continuità - ai sensi dell'art.115 del D.L.vo 267/2000 - del Consorzio Volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque dei medesimi Torrenti.

La società svolge la propria attività rientrante nel proprio sociale, come definito al successivo articolo 4, sulla base di convenzioni o contratti di servizio aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali, nonchè dall'Ufficio d'Ambito territoriale della Provincia di Varese e nel rispetto della disciplina dell'"in house providing", in particolare, la società svolge la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci senza alcuna sovrapposizione con gli altri gestori dei singoli segmenti del servizio. Vengono qui formalizzate e riassunte le forme di controllo esercitate congiuntamente dagli enti locali soci sul servizio pubblico "in house". Gli enti locali soci mediante

- Gli enti locali soci mediante l'Assemblea e il Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo -CIViCo -, esercitano i seguenti poteri:
- 1. poteri di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione del servizio pubblico, nonchè sulla gestione della società stessa, e sull'attività dell'organo amministrativo;
- 2. elaborazione, modifica e approvazione degli "schemi tipo" di

- Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata:
"SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE
DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN
PROVINCIA DI VARESE S.P.A."
a capitale pubblico in continuità ai
sensi dell'art.115 del D.L.vo
267/2000 del Consorzio Volontario
per la tutela, il risanamento e la
salvaguardia delle acque del Fiume
Olona.

convenzioni/accordi/contratti di servizio;

- 3. approvazione di piani strategico-politico e finanziari della gestione societaria;
- 4. controllo dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
- 5. controllo e approvazione dei conti annuali della società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima);
- 6. in ogni caso, ogni altro più ampio potere di vigilanza, direzione e controllo sancito:
- a) dalla normativa vigente in materia di società pubbliche e/o partecipate e di gestione di servizi pubblici locali, declinato attraverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi dei Comuni soci in coerenza e conformità con la disciplina normativa vigente;
- b) da accordi, convenzioni o patti parasociali che i Comuni soci possono stipulare tra di loro allo scopo di esercitare sulla società il controllo analogo.

La società ha l'obbligo di trasmettere preventivamente agli enti locali soci il bilancio e le bozze di delibere di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonchè in generale gli atti necessari ai fini dell'esercizio del controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi. L'applicazione della norma di cui al primo comma dell'art.2380 bis c.c., per cui la gestione dell'impresa spetta 'esclusivamente amministratori i quali compiono le operazioni necessarie l'attuazione dell'oggetto sociale,

trova comunque un limite nel fatto che ai soci spetta (fermo restando i di poteri programmazione, organizzazione del servizio idrico integrato di competenza dell'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia ogni più Varese) ,e prerogativa da esercitarsi conformità con le competenze loro assegnate dalla normativa vigente in tema di società pubbliche partecipate ed in particolare:

- 1) l'approvazione, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione generale o particolare, degli indirizzi da perseguire da parte della società in relazione al servizio pubblico erogato nel territorio comunale di riferimento;
- 2) l'approvazione, in termini di attività di controllo e vigilanza, del contratto di servizio e della carta dei servizi con riguardo al territorio amministrato;
- 3) ogni e più ampia prerogativa in termini di indirizzo e controllo sulla società, da esercitarsi allo scopo di: a) orientare l'attività sociale verso standard crescenti di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) prevenire ricadute di carattere economico-finanziario derivanti dall'attività sociale sui bilanci dei soci;
- c) verificare il rispetto da parte della società dei vincoli prescritti da specifiche disposizioni normative in tema di società pubbliche e/o partecipate.
- Il controllo analogo congiunto nei confronti della società è esercitato da parte degli enti locali soci, anche mediante il "Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo". Gli enti locali soci, per il tramite del Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi di breve e

lungo periodo della società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società stessa.

Per l'esercizio del controllo, gli enti locali hanno accesso, con le modalità di legge, agli atti della società. Questa prerogativa è garantita anche all'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese.

E' consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare, sia in ambito assembleare, sia al di fuori dell'assemblea, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione del servizio pubblico affidato alla società, purchè tale facoltà venga esercitata con modalità e tempi tali da non ostacolare la efficiente gestione della società stessa.

Gli Amministratori ed il Collegio Sindacale della società sono tenuti a collaborare, anche tramite trasmissione di dati al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sul servizio pubblico gestito "in house".

Si applicano alla società tutte le disposizioni normative vigenti per le società pubbliche e/o partecipate in materia di trasparenza, reclutamento di personale, approvvigionamento di beni e servizi e, in generale, contrattualistica pubblica, concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

I soci esercitano il controllo nei limiti previsti dalla legge e delineati dal presente statuto e dagli accordi, convenzioni o patti parasociali tra loro stipulati.

> -Articolo 13 -SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società indicherà la propria soggezione

indicherà 13. La società deve indicare soggezione l'eventuale propria soggezione

all'attività di direzione coordinamento <u>da parte degli enti</u> locali soci, negli atti e nella nonchè procederà corrispondenza, all'iscrizione, а cura degli Amministratori, presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all'art.2497-bis comma secondo c.c..

all'altrui attività di direzione e coordinamento

nella atti negli corrispondenza, nonché mediante iscrizione, а cura amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

- Articolo 2 -SEDE

La Società ha sede in Varese (VA). La società può istituire e sopprimere, nella provincia di Varese, decisione dell'assemblea sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque - Articolo 2° -SEDE

La società ha sede in Varese.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio In mancanza domicilio. dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla sede del socio.

denominate.

- Articolo 5 -DOMICILIO

Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

- Articolo 3 -DURATA

sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere | sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 prorogata a norma di legge.

- Articolo 4 -DITRATA

La durata della società è stabilita La durata della società è stabilita (duemilacinquanta).

- Articolo 4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, a:

- a. tutelare, preservare, migliorare le acque del bacino del Fiume Olona predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;
- b. realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini del fiume Olona;
- c. gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti;
- d. gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale, <u>su richiesta dei Comuni</u> Soci.
- In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l'attività di:
- promozione o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della qualità ambientale e del risanamento delle acque del Fiume Olona;
- gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente;
- gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società;
- espletamento, anche su richiesta

- Articolo 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate,

- a. tutelare, preservare, migliorare le acque del fiume Olona e suoi affluenti, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;
- b. realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue del bacino del fiume Olona;
- c. gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti;
- d. gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale.
- In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l'attività di:
- promozione o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della qualità ambientale e del risanamento delle acque del fiume Olona;
- gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente;
- gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società;
- espletamento, anche su richiesta

specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della partecipazione dei cittadini e dell'accesso all'informazione sulle tematiche ambientali;

- svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali, <u>su richiesta dei Comuni</u> Soci.

La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto ed in qualsiasi altra forma di organizzazione.

La società gestisce le attività sopra descritte attraverso personale proprio ovvero mediante appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lqs. n.50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) e della normativa comunitaria, in ogni caso, nel rispetto delle norme e dei principi specificatamente applicabili alle società "in house". Essa potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, finanziarie ed industriali ritenute utili per il consequimento dell'oggetto sociale. espressamente condurre o Potrà concedere in affitto aziende o rami d'azienda, potrà concedere garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, per obbligazioni proprie, potrà assumere partecipazioni interessenze nel capitale di società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

- Articolo 5° - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il Capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni.

specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della partecipazione dei cittadini e dell'accesso all'informazione sulle tematiche ambientali;

- svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali.

La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto ed in qualsiasi altra forma di organizzazione.

Essa potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, finanziarie ed industriali ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà espressamente condurre o concedere in affitto aziende o rami d'azienda, potrà concedere garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, per obbligazioni proprie, potrà assumere partecipazioni o interessenze nel capitale di società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

- Articolo 6 - CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (Euro centoventimila e zero centesimi) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (Euro

uno e zero centesimi) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale deve essere nella totale titolarità e disponibilità degli enti pubblici locali individuati dall'art.2 comma 1 D.Lgs. n.267/2000. In particolare il capitale deve appartenere agli enti locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, salve le limitate ipotesi previste dal D. Lgs. n. 175/2016.

soci spetta il diritto sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione · percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Tuttavia, al fine di far entrare in società Comuni serviti dalla Società che inizialmente non hanno sottoscritto la partecipazione al capitale sociale, i soci possono decidere l'esclusione del diritto degli enti locali soci sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

Ai sensi dell'art: 113 comma 11 del D.Lgs. n.267/2000 i rapporti tra tutti gli enti locali soci e la società sono regolati, per quanto attiene ai servizi affidati, da contratto di servizio, nel rispetto delle decisioni assunte dall'Ente di

Governo

La condizione di appartenenza del capitale sociale deve essere osservata oltre che in caso di emissioni azionarie anche in caso di emissione di obbligazioni convertibili.

- Articolo 6 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti da parte dei soci o di terzi, fermo rimanendo che anche gli strumenti finanziari sono riservati agli enti pubblici locali, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione.

I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono trasferibili secondo le medesime regole previste al successivo articolo 8, per il trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 2441 commi 1) e 3) c.c.

In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, 'l'organo amministrativo può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori a un prezzo concordemente (cioè col titolare dello strumento medesimo) prefissato.

L'assemblea straordinaria che delibera l'emissione degli strumenti finanziari, dovrà inoltre precisare le modalità e le condizioni dell'emissione stessa ed i diritti che i medesimi conferiscono.

- Articolo 7 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

La società potrà acquisire dai soci versamenti sia in conto capitale che a titolo di finanziamento; i finanziamenti dei soci alla società potranno essere effettuati sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, comunque nel rispetto della normativa vigente,

con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio.

Pertanto, i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

- Articolo 8 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1. Tenuto conto della natura della Società e dei servizi dalla stessa resi in favore dei Comuni soci, in caso di trasferimento delle azioni della Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. da parte dei soci, è richiesto il gradimento motivato dell'Assemblea dei soci.

-Articolo 7 - FINANZIAMENTI

7. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti

a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

-Articolo 10 -TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Il socio che intenda trasferire

le proprie azioni

dovrà comunicare

con lettera A.R. o PEC <u>all'organo</u> <u>amministrativo</u> la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento.

10. Fermo il vincolo della maggioranza pubblica del capitale sociale, le azioni sono trasferibili, così come i relativi diritti di opzione nonché le obbligazioni convertibili.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili, agli altri soci spetta, a parità di condizione, il diritto di prelazione secondo le norme che seguono.

Il socio che intenda trasferire a terzi, soci o non soci, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero diritti di opzione, ovvero obbligazioni convertibili, previamente comunicare dovrà all'Amministratore Unico o del consiglio di presidente . а amministrazione, mezzo raccomandata A.R., la propria proposta di trasferimento, indicando caratteristiche dell'operazione, il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto, se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli, il nominativo dei proposti cessionari, l'oggetto della loro attività, le esperienze ed i requisiti delle stesse rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale.

L'Amministratore Unico o presidente, che dovrà nel più breve tempo possibile convocare consiglio di amministrazione, dovranno dare il benestare in merito alla congruità del corrispettivo richiesto. Ove il corrispettivo non sia in danaro ovvero sia giudicato eccessivo, l'Amministratore Unico o il presidente ne dà immediata comunicazione al socio che intende effettuare il trasferimento questi, entro i successivi quindici giorni, dovrà comunicare

soprassiede al trasferimento ovvero se è disposto a concedere la prelazione al corrispettivo stabilito da un arbitratore scelto, entro i successivi quindici giorni, dal presidente del Tribunale di Varese.

À seguito di tale benestare, ovvero della comunicazione determinazione del corrispettivo da parte dell'arbitratore, entro successivi . dieci l'Amministratore Unico presidente dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R., l'intendimento del socio che intende addivenire al trasferimento a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai rispettivi domicili ivi indicati, precisando tutte le indicazioni fornite dal cedente, corrispettivo e comunque tutto quanto già comunicato all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio amministrazione stesso.

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi per deliberare o meno il gradimento nei 60 giorni dalla ricezione della A.R. o della PEC. L'Assemblea dei soci all'uopo delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Il gradimento non potrà essere negato, senza giustificati motivi, tuttavia dovrà essere negato qualora l'acquirente non rispetti i requisiti richiesti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di società in house. Il gradimento, potrà essere negato qualora l'acquirente non rispetti i seguenti requisiti minimi:
-essere un Ente Pubblico;

-nei confronti dell'acquirente la società non svolge la propria attività principale.

In caso di assenza del socio alienante all'Assemblea, la stessa gli dovrà comunicare (tramite A.R. o PEC) la decisione sul gradimento nel termine

di 30 (trenta) giorni dalla sua adozione. Qualora nel suddetto termine al socio non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso.

Qualora il gradimento venga negato il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c..

Nel caso in cui venga concesso il suddetto gradimento al trasferimento delle azioni nel rispetto del principio che conserva in capo agli enti pubblici locali la partecipazione del capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti in (ivi compresi, esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, conferimento in società, costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" "coattiva", trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, risultato del mutamento titolarità di detti azioni o diritti; b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di

c) il diritto di prelazione compete

agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della società o avvenga presente qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione. conferimento) determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo del socio della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) di cui avrebbe dovuțo esser fatta offerta.

- 2. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riquardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.
- 3. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il

diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

- Ιl socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare, tramite A.R. o PEC, l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.
- 5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, predetta l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, mediante raccomandata A.R. o PEC, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto prelazione.
- 6. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, mediante raccomandata A.R. o PEC; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di

I soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, sempre a mezzo raccomandata A.R., all'Amministratore Unico o al presidente entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di

perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

7. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale competente per sede sociale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli

8. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro 60 (sessanta) giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio

altri soci).

comunicazione.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le azioni poste in vendita saranno fra essi ripartite in proporzione alle azioni da loro possedute. Nel caso in cui il socio che intenda addivenire al trasferimento non abbia consentito la prelazione parziale e la prelazione stessa non sia stata esercitata dagli aventi diritti per l'intero quantitativo oggetto di trasferimento ovvero comunque in caso di mancato esercizio della prelazione, il socio che intende addivenire al trasferimento può darvi corso entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del per l'esercizio della termine prelazione stessa. Decorso tale termine dovrà dare inizio ad una nuova procedura ai sensi del presente articolo.

Nei primi due anni dalla data di ratifica (vedasi articolo 115 D.L.vo 267/2000 comma 3°, ultimo inciso) della trasformazione, le azioni sono cedibili solo fra soci.

traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

- 9. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:
- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.
- I1proponente, ricevuta comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione mediante A.R. o PEC all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.
- 11. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i

- 15 quindici giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione mediante A.R. o PEC (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.
- soci destinatari T comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente ·е all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello ricevimento della di comunicazione di cui al comma precedente, pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da dell'organo amministrativo costituisce il momento perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per comunicazioni all'accettazione di detta proposta.
- 13. Qualora vi siano soci intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo procedura di tutti alla per arbitraggio. L'esercizio del diritto prelazione che sia eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio, si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.
- 14. Ove si tratti di trasferimento per atto a titolo gratuito o a titolo

concorrispettivo oneroso infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso, una somma in valuta legale di valore nominale pari al effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

15. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'attotraslativo e il pagamento corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini scaduti, causa а dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei (quindici) giorni successivi a quello l'alienazione in cui perfezionata.

16. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, è computato tenendo redditività considerazione la normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che tenute normalmente siano nella tecnica considerazione

valutativa delle partecipazioni societarie. (e pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"); nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure valore dell'avviamento società (da determinarsi - per esempio - in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale dei ricavi degli ultimi tre esercizi e l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi esercizi).

17. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno l'arbitrato; richiesto qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 (venti) per cento al corrispettivo richiesto dal l'intero proponente, costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

18. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

19. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può effettuare l'atto traslativo a favore di terzi esclusivamente qualora sia rispettato il principio per il quale il capitale sociale deve appartenere in capo agli enti pubblici locali.

- Articolo 9 - RECESSO DEL SOCIO

- 1. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riquardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato d
 liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- 2. Non compete il diritto di recesso ai soci in relazione alle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga della durata della società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

- Articolo 11 - RECESSO

- 11.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riquardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 20.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).
- 11.2 Non compete il diritto di recesso ai soci in relazione alle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera A.R. o PEC.

La lettera A.R. o PEC deve essere inviata entro quindici. giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci, mediante lettera A.R. o PEC, i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia e di ogni effetto se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4. Il socio ha diritto alla

11.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

circolazione dei titoli azionari.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia e di ogni effetto se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.4 Il socio ha diritto alla

liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il dell'organo di controllo, parere della consistenza conto tenuto patrimoniale della società e delle sue reddituali, prospettive nonché dell'eventuale valore di mercato azioni е dell'entità partecipazione.

Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri nel seguito indicati e tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale, i seguenti elementi del bilancio:

- immobili, in base al valore comune
 di commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia (in tutto o in parte significativa), in base al minore tra il valore di sostituzione ed il valore economico-tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO Last In, First Out altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime ed i semilavorati, tenendo sempre conto dell'obsolescenza e dei beni a lenta rotazione;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo; - partecipazione in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli
 stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini debbono essere

liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni e dell'entità della partecipazione.

Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri nel seguito indicati e tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale i seguenti elementi del bilancio:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia - in tutto o in parte significativa - in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico-tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO (Last In, First Out) o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo sempre conto dell'obsolescenza e dei beni a lenta rotazione;
- * crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- * partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- * fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- * debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione. Sempre ai medesimi fini devono essere

tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

I soci hanno diritto di conoscere la valore sopra determinazione del indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; possono comunque unanimemente decidere di deliberare uqualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il diritto di recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art.1349, primo comma c.c..

5. L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata l'assemblea; possono unanimemente decidere di deliberare ugualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente dichiarazione di esercizio del recesso Sl opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, valore di liquidazione determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

11.5 L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agľi altri soci proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie (si l'art.2537 ter, 2° comma, cod.civ.). Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del, rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed è, nello stesso termine, -comunicata per iscritto a mezzo A.R. o PEC agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi,

rispetto comunque disciplina delle società pubbliche in house.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art.2357, comma terzo L'acquisto deve essere approvato dall'assemblea.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed è, nello stesso termine, comunicata per iscritto a mezzo fax o raccomandata agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo' amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.. L'acquisto deve essere approvato dall'assemblea.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

- Articolo 10 -COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria | 14.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa delibera

- Articolo 14 -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

sulle materie ad essa riservate dalla

riservate dalla legge e dal presente | legge e dal presente statuto. In Statuto e, in ogni caso, su quelle che rientrano nelle prerogative dell'esercizio del controllo analogo congiunto, riportate all'art. 1 dello

Spetta all'assemblea ordinaria, oltre competenze che la legge inderogabilmente riserva a questo organo, l'emissione dell'autorizzazione per il compimento dei seguenti atti da parte dell'organo amministrativo:

- a) cessione o conferimento a qualsiasi titolo dell'azienda o di un suo ramo o operazioni che comportino un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale:
- atti di acquisizione o di alienazione di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;
- c) ogni atto il cui valore superi Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria l'emissione di strumenti finanziari, l'emissione di prestiti obbligazionari, costituzione di patrimoni destinati, oltre tutte le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente

particolare, l'assemblea ordinaria

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- autorizzare qli atti amministrazione di cui all'articolo 30 del presente statuto.
- 14.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, la scelta del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

nonché tutte le altre fattispecie previste dalla legge.

- Articolo 15 -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- a. le modifiche dello statuto;
- la b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri liquidatori;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
 - d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del

presente statuto;

- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
- 15.2 L'attribuzione all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto, di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

- Articolo 11 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

- Articolo 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea essere deve convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore eventualmente indicato dal Consiglio stesso, almeno due volte all'anno: una entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura all'oggetto della società, e una per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

- 16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nella stessa Provincia o in Province confinanti.
- 16.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almèno un decimo del capitale sociale.
- 16.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nella provincia di Varese.

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 27.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 16.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato agli azionisti regolarmente iscritti a Libro Soci con qualsiasi mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
- 16.6 L'assemblea può altresì venire convocata mediante pubblicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica accompagnato da spedizione, entro il detto termine, di lettera raccomandata agli Azionisti, agli indirizzi risultanti dal Libro Soci.

- Articolo 12 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

- Articolo 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore eventualmente indicato dal Consiglio stesso, almeno due volte all'anno: una entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della società, e una per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nella stessa Provincia o in Province confinanti.

16.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 27.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 16.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato

2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, oltre alle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge, spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto agli azionisti regolarmente iscritti a Libro Soci con qualsiasi mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. ricevimento (lettera A.R. o PEC).

16.6 L'assemblea può altresì venire convocata mediante pubblicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica accompagnato da spedizione, entro il detto termine, di lettera raccomandata agli Azionisti, agli indirizzi risultanti dal Libro Soci.

- Articolo 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti a libro soci, dato atto che l'espressione del voto da parte dei rappresentanti degli enti, soci della società, è preceduta da deliberazione assunta dall'organo competente dell'ente, ai sensi di legge.

- 2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

- Articolo 26 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- 26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
- Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- 26.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 27.2 del presente statuto.
- 26.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso, la partecipazione all'assemblea può avvenire mediante strumenti di telecomunicazione.
- 26.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza,

proprio ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sià consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi videocollegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

- Articolo 14° - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via posta elettronica PEC con firma digitale ed in ogni caso con sistema di equiparazione allo scritto.

La delega può essere conferita per più assemblee. Rimangono fermi i divieti di cui all'art.2372 c.c..

in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 14.1 (e dell'art.2364 n.6 cod.civ.).

- Articolo 24 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO'IN
ASSEMBLEA: LE DELEGHE

24.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli

atti sociali.

24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 24.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può un suo delegare dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 24.4 La stessa persona non può rappresentare più di dieci soci. 24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, degli organi di controllo amministrativo della società. 24.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo amministrativi.

- Articolo 15 -PRESIDENZA

- Presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio Amministrazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
- 2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
- 3. Ove prescritto dalla legge e pure

- Articolo 25 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

- 25.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, se assenti o consenzienti entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 25.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il

in ogni caso in cui l'organo amministrati, vo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

verbale sia redatto da un notaio.

- 25.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 25.4 In assenza del regolamento assembleare previsto dall'art.14.1, la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine deali interventi, le modalità trattazione dell'ordine del giorno, regolati dal presidente: sono l'assemblea col voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può adottare in tal caso le procedure eventualmente proposte dagli intervenuti.
- 25.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio.

- Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- 25.6 Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante separato elenco, che va allegato al verbale;
- c) le modalità e i risultati delle

- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

votazioni;

- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 25.7 Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli azionisti; se redatto per atto pubblico, può essere anche allegata copia di questo a detto libro.

- Articolo 16 - QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- 1.1 in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- 1.2 in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

- Articolo 19 ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

- 19.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- 19.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
- 19.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

19.4 L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino

almeno un terzo del capitale sociale, se consentito dalle vigenti leggi.

-Articolo 20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

20.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del

capitale sociale.

20.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria validamente costituita l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi capitale rappresentato in assemblea (fermo restando che la delibera è tuttavia valida se assunta con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale).

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto
 sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede
 sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.
- 20.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,

- 2. L'assemblea straordinaria:
- 2.1 in prima convocazione: è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- 2.2 in seconda convocazione: è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea, fermo restando che:
- A) se fosse raggiunto in ogni caso il quorum deliberativo previsto per la prima convocazione, la delibera deve intendersi validamente assunta;
- B) è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:
- il cambiamento dell'oggetto
 sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale
 all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate.

entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

-Articolo 21 -NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

21.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione. 21.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. 21.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare dell'assemblea; costituzione medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato, a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. 21.4 La mancanza del costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. 21.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

- Articolo 17 -ASSEMBLEE SPECIALI

- 1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
- a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
- b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del codice civile;
- c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
- 2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.
- 3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

dice civile. - Articolo 18 -

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari ai sensi dell'art.2377 c.c. può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

- Articolo 19 IL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

- CIViCo -

- Articolo 28 - ASSEMBLEE SPECIALI

28.1 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

28.2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

- Articolo 29 ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

29. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

"19.1 NOMINA

Il CIViCo sarà composto da n.5 (cinque) membri: il Presidente della Provincia o Suo delegato e da n.4 (quattro) Sindaci o loro delegati, in rappresentanza dei n. 3 gruppi di Comuni suddivisi nelle seguenti fasce di popolazione (per la parte che utilizza gli impianti societari):

n. 2 delegati in rappresentanza dei seguenti Comuni con popolazione uguale o superiore a 10.001 abitanti (gruppo 1):

Fagnano Olona, Induno Olona, Malnate, Olgiate Olona, Tradate e Varese;

n. 1 delegato in rappresentanza dei seguenti Comuni con popolazione compresa fra 5.001 e 10.000 abitanti (gruppo 2):

Castiglione Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Solbiate Olona, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Viggiù;

n. 1 delegato in rappresentanza dei seguenti Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti (gruppo 3):

Binago, Cairate, Cantello, Castellanza, Castelseprio, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Rodero (CO) Saltrio e Solbiate Comasco (CO).

I Sindaci potranno essere rappresentati anche da un proprio delegato.

La nomina dei componenti del "Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo" (nel seguito anche solo "CIViCo") avverrà ricorrendo al voto proporzionale puro, utilizzato per là nomina degli organi sociali, a maggioranza dei presenti.

Ogni Comune facente parte dei n. 3 gruppi potrà proporre un proprio candidato presentando una scheda contenente i dati anagrafici e un curriculum da cui si evinca

l'esperienza amministrativa maturata da candidato. Il rappresentante del Gruppo sarà eletto a maggioranza dei Comuni facenti parte del gruppo presenti all'atto della nomina.

Ogni Comune potrà avere una sola delega da parte di un Comune assente. La partecipazione al CIViCo prevede l'eventuale corresponsione di gettone di presenza, omnicomprensivo, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei Soci ai sensi di legge e non potrà superare il 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo е dovrà essere proporzionato alla qualificazione professionale e · all'entità dell'impegno richiesto.

Ogni componente del CIViCo decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'Ente Locale di cui è rappresentante e/o in caso di decadenza dalla carica presso l'Ente Locale stesso, in tali casi il Gruppo di Comuni come sopra riportato, provvederà alla nomina di un nuovo rappresentante.

Il CIViCo decade in contemporanea con la fine del mandato assegnato all'Amministratore Unico della Società o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo CIViCo sarà eletto durante l'elezione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in casi straordinari in apposita Assemblea.

Il CIViCo nomina fra i propri componenti, nella prima seduta, il Presidente del Comitato medesimo il quale avrà il compito di presiedere e relazionare sulle attività svolte dal CIViCo.

Qualora un componente del CIViCo risulti assente ingiustificato per due riunioni consecutive, sarà facoltà del CIViCo provvedere alla sua eventuale sostituzione.

19.2 COMPETENZE

Il CIViCo esercita la funzione propositiva delle attività da intraprendere, nonché funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi.

Tali funzioni sono esercitate attraverso l'esame degli atti di competenza degli organi della Società di seguito indicati.

La loro bozza è trasmessa al CIViCo, a cura dell'organo amministrativo almeno 8 (otto) giorni prima della data in cui essi vengono posti in adozione da parte degli organi societari e su di essi il CIViCo esprime un parere motivato.

Le espressioni dei pareri sono approvate da parte del CIViCo a maggioranza assoluta dei propri componenti.

L'eventuale espressione di un parere negativo riscontrato negli atti sottoposti a valutazione che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito o in contrasto con la vigente normativa, dovrà essere opportunamente motivato indicando analiticamente le criticità rilevate e le proposte di modifica dell'atto. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per l'Assemblea discostarsi dal parere negativo reso. dal CiViCo, con adequata motivazione. In particolare, con riquardo consultiva all'attività controllo, il CIViCo:

- a) esamina il bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- b) esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o

alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla Legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;

- c) esamina le relazioni periodiche redatte dall'organo amministrativo sulle attività svolte;
- effettua il controllo sulla d١ della società, gestione mediante la richiesta, in qualsiasi di informazione momento, Unico all'Amministratore al del Consiglio di Presidente al Collegio Amministrazione е Sindacale esercitando ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della Società e/o sui documenti contabili della stessa;
- e) valuta le proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripiano delle perdite della società;
- f) valuta le proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e l'emanazione di obbligazioni;
- g) valuta le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- h) valuta la dismissione di beni immobili;
- i) valuta la partecipazione a Società o altri organismi di diritto pubblico e privato;
- j) valuta i contratti di servizio relativi alle attività che la Società intende assumere;
- k) redige annualmente, con il supporto dell'organo amministrativo, una relazione sull'andamento gestionale ed economico finanziario della società. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei Soci ed inviata unitamente al bilancio di esercizio approvato.

I rappresentanti dei Gruppi si Comuni, sopra indicati, facenti parte del CIViCo potranno formulare indirizzi operativi e trasmettere proposte affinché il Comitato stesso possa valutare e proporne l'attuazione all'organo amministrativo.

19.3 CONVOCAZIONE

Le sedute del CIViCo sono convocate dal Presidente del CIViCo con almeno 8 (otto) giorni di anticipo.

Su richiesta del Presidente del CIViCo, alle riunioni potrà prendere parte il Collegio dei Revisori dei Conti della Società, il Direttore Generale, l'Amministratore Unico o il Presidente Consiglio di Amministrazione e un segretario verbalizzante. In assenza del segretario verbalizzante, provvederà un componente del CIViCo, designato dal Presidente dello stesso.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di chiedere al Presidente del CIViCo di convocare riunioni dello stesso.

Le riunioni del CIViCo sono valide con almeno la presenza di almeno n. 4 (quattro) membri.

E' concessa una sola delega per componente.

Di ciascuna seduta è redatto un verbale.

- Articolo 20 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un Amministratore Unico. Qualora ne sussistano le condizioni di legge ed alle condizioni di legge, la società stessa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da non più di 3 (tre) membri.

L'Amministratore Unico ovvero i componenti dell'organo collegiale sono scelti e nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

- Articolo 32 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

32.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o

da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, a scelta dell'assemblea al momento della nomina.

Nella scelta degli amministratori si del principio tiene conto equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, là scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e/o comunque nel rispetto di criteri che saranno stabiliti da disposizioni di legge vigenti tempo per tempo e/o da altre normative. essere nominati Possono amministratori coloro che:

- a) hanno depositato presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea fissata per la nomina, la propria candidatura con uniti l'attestazione dell'insussistenza di cause ineleggibilità di incompatibilità, l'attestazione dell'assunzione degli obblighi di cui all'art.1 comma 735 della Legge n.296/2006 e il proprio curriculum vitae (per i fini che qui interessano il curriculum vitae dovrà essere redatto secondo lo standard approvato dalla Commissione CE);
- b) hanno ottenuto in sede assembleare il maggior numero di voti col metodo proporzionale puro. In caso di parità di voti tra più candidati si procederà a nuova votazione, utilizzando sempre il metodo proporzionale puro e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti.

32.2 Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato-e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dall'art.2381, quarto comma c.c..

-Articolo 33 NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO

AMMINISTRATIVO

- 2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
- 3. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
- 4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

- 5. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 6. L'assunzione della carica di

- 33.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo.
- 33.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

- 33.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 33.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio, potendo compiere nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione.
- 33.5 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

è · subordinata amministratore requisiti di possesso dei onorabilità, professionalità indipendenza di cui all'art. 2382 C.C., nonché al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri, attuazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 e/o comunque nel rispetto di criteri che saranno stabiliti da disposizioni di legge vigenti tempo per tempo e/o da altre normative. Non possono ricoprire la carica di organo amministrativo coloro che sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie della "SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A." o che sono controllanti o vigilanti nei riguardi della stessa Società, nonchè coloro che si trovino in una delle ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

L'assemblea dei soci può assegnare un compenso agli amministratori, anche sotto forma di attribuzione di partecipazione agli utili.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

La remunerazione degli amministratori è determinata dall'assemblea, secondo criteri oggettivi e trasparenti, a' sensi dell'art. 11 comma 6 della Legge

- Articolo 38 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

38.1 All'Amministratore Unico o ai membri del consiglio amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un'indennità di presenza determinati dall'assemblea in misura comunque non superiore a quella prevista dalla Legge vigente. L'indennità di carica dell'Amministratore Unico Presidente e del Vice Presidente cui spettano anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio stabilita dall'Assemblea, tenendo conto delle effettive responsabilità ed impegni e comunque in misura non superiore a quella prevista dalla Legge vigente.

n. 175/2016 e successive modificazioni.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo per le società pubbliche e/o partecipate in materia di remunerazione e rimborsi spettanti agli amministratori, di loro cessazione, incompatibilità e cause ostative all'assunzione dell'incarico.

- Articolo 21 ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia,

tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione A.R. o PEC.

- Articolo 36 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

36.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito della Regione ove ha sede la società o in Regioni confinanti, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o da almeno due consiglieri di amministrazione.

36.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con comunicazione recapitata a tutti gli aventi diritto con uno o più delle seguenti modalità: lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o recapitata a mani dell'interessato.

36.3 Nei casi di urgenza la

- 3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito <u>e</u> atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

convocazione può essere fatta con preavviso di almeno due giorni.

- 36.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti.
- I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
- 36.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 26.1 del presente statuto.
- 36.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
- 36.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o con il suo consenso, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

proclamare i risultati della
votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio /videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di proposta all'assemblea di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

-Articolo 23 -LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

- 23.1 I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.
- 23.2 La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c. debbano, almeno tre giorni prima della data

fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere ritirate dopo l'effettuazione dell'assemblea.

23.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

23.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

23.5 Ogni azionista ha diritto a un voto per ogni azione posseduta.

Articolo 27 -MODALITÀ DI VOTO

27.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Se è approvato il regolamento di cui all'art.14.1, il voto avviene con le modalità ivi previste. Diversamente spetta al Presidente stabilire le modalità di voto.

Se nessun avente diritto al voto vi manifesta opposizione, il voto può avvenire anche per acclamazione.

- 27.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:
- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; b) l'organo sociale o il tribunale che convoca l'assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso,

- quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 23 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto:
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte

- 8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 9. Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
- 10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

- Articolo 22° POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni raggiungimento degli scopi sociali. L'Organo Amministrativo si avvarrà dell'Unica struttura Tecnico Amministrativa a servizio delle derivanti società dalla trasformazione dei consorzi ecologici

- Articolo 30 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

30.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo che compie 1e di operazioni ordinaria straordinaria amministrazione l'attuazione necessarie. per dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione, ad eccezione di quanto sia per legge inderogabilmente riservato alla assemblea dei soci. 30.2 L'organo amministrativo non ha poteri di spesa per istituire una propria separata struttura amministrativa: infatti per la sua operatività e per la gestione dell'impresa (intesa solo

provinciali.

L'organo amministrativo deve tuttavia richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per le deliberazioni di cui all'art.10 del presente statuto.

- 2. L'organo amministrativo deve designare il responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto della disciplina di settore.
- 3. Spetta all'organo amministrativo la predisposizione di una relazione sul governo societario, da effettuare annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

attività esecutivo-strumentale e non decisionale strategica), l'organo amministrativo potrà avvalersi dell'unica struttura tecnico-amministrativa a servizio delle separate società risultanti dalla trasformazione dei precedenti consorzi ecologici provinciali.

- 30.3 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le sequenti competenze:
- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio regionale;
- d) la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art.2446 c.c., qualora lo stesso risulti perduto per oltre un terzo e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.
- 30.4 L'organo amministrativo può inoltre nominare un Direttore Generale ai sensi del successivo articolo 35, punto 35.1.

- Articolo 23 - PRESIDENTE

- Articolo 34 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 34.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti e con separate votazioni, un presidente ed un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
- 34.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno è provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

34.3 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

- Articolo 24 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta åll'Amministratore Unico o al Consiglio di Presidente del Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio Amministrazione.

2. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

- Articolo 37 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

37.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

37.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

In caso di disaccordo per la revoca dell'amministratore delegato, gli amministratori dovranno senza indugio convocare l'assemblea e potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione e quelli necessari per evitare danno o pregiudizio alla società.

L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. 37.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

- Articolo 25 - DIRETTORE GENERALE

- Articolo 35 -DIRETTORE GENERALE

35.1 L'organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri, un Direttore Generale.

designazione del Direttore Generale. l'eventuale revoca dell'incarico, i compensi e la gestione del rapporto di lavoro sono effettuate di concerto con le altre società derivanti trasformazione dei consorzi ecologici provinciali.

Il Direttore Generale è responsabile dell'unica struttura tecnico-amministrativa a servizio anche delle altre società sopra richiamate.

- Articolo 26 -COLLEGIO SINDACALE

collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Nella scelta dei componenti collegio sindacale si tiene conto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni : 0 effettuate in corso d'anno.

tutta la. incarico i sindaci debbono possedere | incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399

La designazione del Direttore Generale, l'eventuale revoca dell'incarico, i compensi e la gestione del rapporto sono effettuate di concerto con le altre società derivanti dalla trasformazione dei consorzi ecologici provinciali.

Il Direttore Generale è responsabile dell'unica struttura tecnico-amministrativa a servizio delle separate società di cui sopra.

- Articolo 39 -COLLEGIO SINDACALE

39.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile se ne ricorrono i presupposti di legge e qualora l'assemblea ordinaria della società non l'abbia affidato al revisore contabile di cui all'art.40.

39.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso limiti delle tariffe entro i professionali vigenti.

durata del loro 39.3 Per tutta la durata del loro i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto. c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco intrattenga con la sociétà rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di di contenzioso procedimenti tributario purché, in tali casi, non ne sia compromessa l'indipendenza e non operino altre incompatibilità (ad esempio legali quinquies cod.civ.).

39.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.

39.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
39.6 Le riunioni possono tenersi

39.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26.1 del presente statuto.

- Articolo 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti o la società incaricata della revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, è nominato dall'assemblea ordinaria la quale ne determina il compenso per l'intera durata dell'ufficio. Si applica al riguardo il Codice Civile e la disciplina speciale prevista dalla Legge:

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti o la società incaricata della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'Incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti o la società incaricata della revisione legale dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi

- Articolo 40 - IL REVISORE CONTABILE

- 40.1 Il revisore, o la società incaricata del controllo contabile, se nominati per obbligo di legge o per decisione dell'assemblea ordinaria, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- 40.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o a cura del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
- 40.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
- 40.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o

sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti o la società incaricata della revisione legale dei conti cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

40.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

- Articolo 28°,-AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

- Articolo 29° DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

- 1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.
- 2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

- Articolo 30 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- Articolo 41 -BILANCIÓ E UTILI

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- 2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
- 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono destinati nella misura del 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa.
- Il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione volta a destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie.
- 4. A' sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. n.175/2016 oltre 1'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo. svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di consequire economie di scala o altri recuperi di

- 41.2 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- per un minimo del 20% (venti per cento) a Fondo sviluppo investimenti;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie.
- 41.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro il termine che verrà annualmente stabilito da quest'ultimo.

efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

- Articolo 31° NORME DI COORDINAMENTO CON LE ALTRE SOCIETA' ECOLOGICHE

Al fine di garantire un effettivo coordinamento tra l'attività svolta dalla Società e quella rispettivamente realizzata da altre Società, che svolgono attività analoga, nonché tra le stesse Società, la designazione del Direttore Generale è effettuata di concerto delle società derivanti dalla trasformazione dei consorzi ecologici provinciàli.

Il coordinamento è altresì realizzato nell'ambito della predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione delle Società.

- Articolo 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Ferma restando la natura e il ruolo svolto dalla Società nell'ambito del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Varese, la società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

- Articolo 42 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 42.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro centoventi giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al

- di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.
- 42.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
- 42.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal codice civile per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione monocratico, o dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

- Articolo 34° - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

- Articolo 35 - RINVIO

non. Per tutto qui guanto è fa espressamente contemplato si disposizioni riferimento alle contenute nel Codice Civile, alle disposizioni relative alle società per azioni, in quanto applicabili, nonchè alle disposizioni di Legge vigenti in materia di Società a partecipazione Pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive e, modificazioni comunque, eventualmente successivi) e comunque delle Leggi vigenti in materia.

-Articolo 43 -DISPOSIZIONI APPLICABILI

43. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

- Articolo 22 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

22. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

-Articolo 8 - OBBLIGAZIONI

- 8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
- 8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 28 del presente statuto nonché quelle previste dall'art.2415 del Codice Civile.
- 8.3 Il prestito, se convertibile, essere offerto sottoscrizione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie, concedendo loro non meno di 30 (trenta) giorni di tempo. decorrenti dalla . data pubblicazione dell'offerta presso il Registro delle Imprese competente e quanto previsto dall'art.2441 c.c., per sottoscrivere le emittende obbligazioni dichiarare e l'ammontare massimo obbligazioni eventualmente rimaste che intendono inoptate sottoscrivere.

Le obbligazioni inoptate e non così richieste, potranno essere collocate dall'organo amministrativo presso chi riterrà opportuno previa verifica della disponibilità a sottoscrivere dette quote da parte di quei soci che abbiano già manifestato la volontà a sottoscrivere in parte le emittende obbligazioni.

-Articolo 9 -PATRIMONI DESTINATI

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico

affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

-Articolo 12 -UNICO SOCIO

12.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori; ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

12.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Amprese.

12.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

12.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

-Articolo 17 ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

17.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di

seconda e fino a due date di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. 17.2 Le assemblee di ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. -Articolo 18 -ASSEMBLEA TOTALITARIA 18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. 18.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -Articolo 31 -DIVIETO DI CONCORRENZA Salvo diversa delibera dell'assemblea gli ordinaria amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. -Articolo 44 -CLAUSOLA COMPROMISSORIA

44.1 Nell'ipotesi in cui tra i soci dovessero insorgere discordanze interpretative o applicative sulle disposizioni contenute nel presente statuto, viene demandato, in prima istanza, al Presidente della società l'attivazione di ogni e qualsiasi più iniziativa per opportuna composizione amichevole tra le parti dei motivi di confliggenza insorti. Nell'ipotesi in cui tale tentativo di conciliazione non sortisse effetti positivi, lé controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, essere risolte da un dovranno collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Varese, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta; dalla parte più Presidente diligente, al Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

44.2 - Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto.

44.3 - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

44.4 - Il collegio arbitrale

determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

44.5 - Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.6 - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5 e successive modifiche e integrazioni.

44.7 - Si applica il disposto dell'articolo 20.3 del presente statuto.